

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CELLAI, CONTI

Istituzione del tesserino di identificazione per i sanitari e norme per il miglioramento delle relazioni con l'utenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 26 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, prevede nella parte seconda — area medica — uno specifico capo concernente i rapporti con l'utenza.

L'obiettivo della normativa, in particolare all'articolo 72, è quello di favorire non solo l'ottimizzazione dei servizi ma anche, e soprattutto, le relazioni con l'utenza tramite misure adeguate a rendere più agevole l'utilizzazione degli stessi servizi. In proposito vengono individuati,

quali elementi congrui ad assicurare ai fruitori del servizio migliori condizioni nel rapporto con le strutture sanitarie degli specifici uffici di pubbliche relazioni all'interno degli ospedali e delle misure atte a garantire la riconoscibilità degli addetti ai servizi tramite il cartellino personale di riconoscimento.

Ciò appare particolarmente necessario dal momento che, nonostante molte regioni si siano dotate di vere e proprie « carte dei diritti del malato », il cittadino a contatto con il Servizio sanitario nazionale vive solitamente una condizione di vera e propria inferiorità psicologica rispetto alla struttura.

Purtroppo, salvo lodevoli eccezioni (ad esempio la regione Lazio che ha legife-

rato in materia il 21 gennaio 1991 su specifica sollecitazione dell'ordine dei medici di Roma), le significative misure contenute nell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, sul resto del nostro territorio sono rimaste largamente lettera morta.

Da questo deriva l'esigenza di un dispositivo di legge per rendere effettivi gli obiettivi voluti con l'obbligatorietà del tesserino personale di identificazione per i sanitari (anche ai fini di una necessaria repressione del fenomeno dell'abusivismo), così come previsto dall'articolo 1 della presente proposta di legge e con le procedure operative indicate negli articoli 2 e 3, oltre che con la previsione (articolo 4)

che in ogni ospedale dei veri e propri uffici di pubbliche relazioni assicurino ai cittadini l'informazione anche documentale sui servizi erogati dall'ente, la loro dislocazione sul territorio, gli orari di apertura, il tipo di prestazioni, e che tali uffici siano abilitati a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti al fine del miglioramento dei servizi.

Onorevoli Colleghi, rendere più vivibile ed efficiente la nostra sanità non è solo questione politica e finanziaria. Molte volte è più semplicemente questione di disponibilità e di cortesia verso il cittadino, vero grande datore di lavoro del Servizio sanitario nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di tutelare il cittadino e di reprimere il fenomeno dell'abusivo esercizio della professione medica, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, è istituito il tesserino di identificazione per i sanitari iscritti nei relativi albi professionali.

ART. 2.

1. Il medico chirurgo e l'odontoiatra, quando esercitano la propria attività professionale presso studi, ambulatori o strutture sanitarie organizzate del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, sono tenuti a portare il tesserino di identificazione di cui all'articolo 1, in maniera visibile, durante i periodi di contatto con il pubblico e con i pazienti.

ART. 3.

1. Il tesserino personale di identificazione di cui all'articolo 1 è predisposto e rilasciato dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri competenti per territorio, secondo un modello approvato dai rispettivi ordini nazionali.

2. Il tesserino di cui al comma 1 deve contenere una foto recente del titolare con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, del numero di posizione relativo all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza, ed ogni altra indicazione che renda facilmente accertabile la legittimazione del soggetto all'esercizio della professione sanitaria.

3. L'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri competente per territorio sovrintende al corretto uso del

tesserino ai sensi dell'articolo 2 ed applica le sanzioni previste con delibera dei rispettivi ordini nazionali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I direttori responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 2 devono assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e verificarne l'osservanza.

5. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 4, il prefetto, con proprio decreto, applica nei confronti del direttore responsabile una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire un milione per ogni singola infrazione.

ART. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presso ogni unità sanitaria locale e presso ogni complesso ospedaliero sono istituiti appositi uffici di pubbliche relazioni aventi il compito di fornire agli utenti ogni informazione utile, anche documentale, sui servizi erogati dall'ente, sulla loro dislocazione sul territorio, sugli orari di apertura e sul tipo di prestazioni fornite, nonché di ricevere gli eventuali reclami e i suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.